

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 14/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 12/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 22.11.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 novembre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

## I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N° 21 DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ARL VALENZANA MADO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 192 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CHECCHIN LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con ricorso del 16.6.16 la Società Valenzana Mado SSD adiva la Commissione Premi, per ottenere nei confronti della Hellas Verona FC Spa la certificazione ed il riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, relativo all'atleta Checchin Luca; assumeva che l'atleta in questione era stato tesserato per le stagioni dal 2007/08 al 2011/2012 per essa Società all'epoca denominata Valenzana Calcio e dal 2012 divenuta Valenzana Mado SSD.

Assumeva che l'atleta aveva esordito in serie A il 28.10.15 nella competizione Hellas Verona contro la Fiorentina.

Con propria decisione 1/E, assunta in data 15.7.16 la Commissione Premi certificava il premio a favore della Valenzana Mado e a carico della Hellas Verona indicando come dovuta la somma di € 54.000,00.

La decisione veniva comunicata in data 27.7., e la Hellas Verona FC Spa proponeva preavviso di gravame, con atto comunicato in data 3.8.16.

In data 16.8.16 Hellas Verona FC Spa faceva seguire ulteriore atto con il quale esponeva le proprie motivazioni.

Assumeva la Società appellante che nella realtà la Società Valenzana Mado, altro non sarebbe che la trasformazione della Valenzana Calcio Srl, Società professionistica, e come tale esclusa dalla legittimazione attiva a vantare e reclamare il premio in questione, maturato per la partecipazione dell'atleta alla partita di serie A tra Hellas Verona e Fiorentina del 28.10.15.

Assumeva che la Società, che aveva addestrato l'atleta, era nella realtà la Valenzana Calcio e non la Valenzana Mado, alla quale non potevano essere trasferiti i diritti, inesigibili se in capo alla prima, e astrattamente esigibili se trasferiti alla seconda.

Richiedeva altresì che venisse accertato se la Società Valenzana Mado avesse o meno percepito premi ex art 96 dalle Società medio tempore intervenute nel tesseramento

La Società Valenzana Mado in data 20.8.16 notificava le proprie controdeduzioni, nelle quale contestava la tardività della proposizione del reclamo.

Contestava altresì di essere legittimata a richiedere e percepire il premio in questione.

La vertenza veniva chiamata una prima volta per l'udienza del 27.1.16 e rinviata alla udienza del 16.11.16. Nella imminenza della nuova udienza fissata, la Hellas Verona FC Spa faceva pervenire comunicazione di rinuncia al gravame

Per l'effetto il giudizio innanzi a questo Tribunale deve dichiararsi estinto.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara estinto il giudizio per rinuncia congiunta del 21.11.2016;

conferma per l'effetto la certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **2) RECLAMO N° 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

Con reclamo in data 3 ottobre 2016, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Società UC Albinoleffe Srl al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 1.190.500,00, oltre IVA, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e quanto meno in misura non inferiore ad € 796.750,00, oltre IVA, a fronte degli asseriti riconoscimenti provenienti da controparte, il tutto in ogni caso maggiorato di interessi legali ex d.lgs. 231/2002 dal 31 agosto 2015 all'effettivo saldo. Con vittoria di spese del procedimento.

A sostegno della propria pretesa la reclamante, premesso di non avere conseguito l'autorizzazione ex art. 30 dello Statuto Federale al fine di potere sottoporre la vertenza alla giurisdizione statale, invoca i termini degli accordi intercorsi con il Comune di Bergamo e la Bergamo Infrastrutture Spa (Società strumentale del Comune) per la gestione dello Stadio Comunale Atleti Azzurri d'Italia, rientrante nel patrimonio indisponibile comunale, accordi che originariamente (7 febbraio 2012) vedevano come beneficiari dell'utilizzo della struttura sino al 30 giugno 2015 sia la Società Atalanta Bergamasca Calcio che la Società Albinoleffe e che successivamente (30 giugno 2015) hanno visto come concessionaria la sola Società Atalanta Bergamasca Calcio, con previsione di successiva adesione di Albinoleffe ai patti sottoscritti nel caso in cui la stessa – retrocessa sul campo in virtù dei risultati agonistici della stagione 2014/2015 – fosse stata in seguito ripescata ai fini della partecipazione al campionato della serie Lega Pro per la stagione agonistica 2015/2016.

Premette la reclamante che a fronte della concessione perfezionatasi da ultimo il 30 giugno 2015 con il "*Contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d'Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate*" (c.d. "Contratto Concessorio Rinegoziato") nonché con il "*Patto speciale correlato al contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d'Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate*" (c.d. "Patto Speciale Contratto

Concessorio Rinegoziato”), essa concessionaria assunse l’onere di una serie di interventi di ammodernamento dello Stadio meglio regolati nel Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato che prevedeva sia Interventi di Rilievo Pubblico preventivati nella misura di € 1.252.559,45, oltre IVA, sia Interventi Diversi preventivati nella misura complessiva di € 2.381.000,00, oltre IVA (comprensivi di miglioramenti della tribuna centrale, con la costituzione anche di c.d. Sky-box per € 787.500,00 oltre IVA; miglioramenti del parterre tribuna d’onore per € 1.325.500,00 oltre IVA; miglioramenti delle postazioni stampa per € 193.000,00; opere complementari per € 75.000,00 oltre IVA).

Si precisa nel reclamo che con i medesimi contratti venne anche previsto, ai sensi dell’art. 1411 c.c., che qualora Albinoleffe avesse conseguito il ripescaggio per la stagione sportiva 2015/2016 divenendo a tutti gli effetti parte degli accordi sottoscritti, la stessa avrebbe dovuto sostenere nella misura del 50% gli oneri di tutti gli interventi, di rilievo pubblico e di interesse privato, che fossero stati condotti sullo Stadio, sia in virtù del Contratto Concessorio Originario, sia in virtù del Contratto Concessorio Rinegoziato, sia in virtù di pattuizioni ulteriori tra Comune, Bergamo Infrastrutture e concessionaria Atalanta Bergamasca Calcio.

Ciò premesso, essendosi verificato il ripescaggio della Società Albinoleffe come da Comunicato Ufficiale 78/A del 4/08/2015 ed avendo la medesima provveduto alle necessarie comunicazioni entro il termine perentorio del 31 agosto 2015, con il consequenziale effetto che quest’ultima è divenuta, a tenore dell’art. 16, comma 4 del Contratto Concessorio Rinegoziato, parte del Contratto Concessorio Originario con le modificazioni apportatevi dal Contratto Concessorio Rinegoziato, la reclamante Atalanta Bergamasca Calcio pretende dalla Società Albinoleffe la ripetizione del 50% dei costi per tutti gli interventi di ammodernamento che si asserisce essere stati integralmente realizzati nell’agosto 2015 con un esborso superiore al preventivato.

La pretesa viene circoscritta alla quota parte dei c.d. Interventi Diversi nella misura preventivata nei contratti, quota parte pari ad € 1.190.500,00 oltre IVA (come da fattura proforma di Atalanta Bergamasca Calcio Spa del 3/02/2016), dandosi atto che Albinoleffe ha corrisposto il 50% dei costi per gli Interventi di Rilievo Pubblico per l’importo complessivo di € 767.721,27 (IVA compresa) di cui alla fattura della Atalanta Bergamasca Calcio Spa n. 16V100000061 del 29/01/2016.

Con memoria del 10 ottobre 2016 la UC Albinoleffe Srl controdeduce eccependo in via preliminare il difetto di competenza dell’adito Tribunale Federale a fronte della clausola compromissoria contemplata dagli artt. 14 e 15 del Contratto Concessorio Rinegoziato nonché dagli artt. 5 e 6 del Patto Speciale e che a suo giudizio opererebbe anche nei suoi confronti in virtù del Contratto di Ricognizione del Contratto Concessorio Rinegoziato del 25/09/2015.

Nel merito la resistente, dedotto di non avere mai riconosciuto neppure parzialmente il credito azionato, contesta, in via preliminare, la assoluta insussistenza ed infondatezza del presunto credito per indeterminatezza sia nell’an che nel quantum non risultando suffragato da elementi probatori volti a dimostrare l’effettivo pagamento di fatture provenienti dai soggetti esecutori dei lavori. In via subordinata Albinoleffe contesta l’addebito della quota parte costi sostenuti per la realizzazione dei cosiddetti “Sky-Box” il cui utilizzo si asserisce essere riservato in via esclusiva a favore di Atalanta Bergamasca Calcio.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 27 ottobre 2016 alla presenza dei rappresentanti dei due Sodalizi e dei rispettivi difensori che hanno chiesto termine per il deposito di note illustrative soprattutto in ordine alla preliminare eccezione di difetto di competenza. Il Tribunale si è quindi riservato concedendo termine per il deposito di note sino al 16 novembre 2016.

Entrambe le Società hanno depositato nel termine fissato le note autorizzate allegando, altresì, ulteriore documentazione ancorché non espressamente autorizzata ulteriore produzione.

La vertenza viene quindi esaminata nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2016.

La preliminare eccezione di difetto di competenza sollevata dalla Albinoleffe deve essere valutata non tanto con riferimento ai termini sostanziali della vicenda, prestando comunque particolare attenzione alla portata degli accordi richiamati dalle parti, quanto piuttosto con riferimento ai principi generali del contesto nel quale si colloca la vertenza.

Sotto tale profilo non vanno, infatti, sottovalutati né la natura né gli effetti del c.d. vincolo di giustizia che, com'è ben noto, consiste nell'obbligo statutario che ogni tesserato ed affiliato assume – all'atto del tesseramento o affiliazione – di accettare diritti ed obblighi cristallizzati nella normativa federale, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la pretesa violazione della medesima alla giustizia sportiva, ossia della clausola con la quale tutti i tesserati ed affiliati si impegnano a rivolgersi solo ed esclusivamente agli Organi di giustizia federali, previsti all'interno di ogni Federazione Sportiva, per la risoluzione delle controversie nascenti dall'attività sportiva.

Non appare improprio affermare che il “vincolo di giustizia” connota il complessivo sistema della giustizia sportiva, rappresentandone uno strumento cardine per la stessa sopravvivenza del fenomeno sportivo come organizzato. La finalità è stata quella di creare una sorta di giustizia interna, capace di assicurare un sistema specializzato, rapido ed efficiente, sottraendo all'esame della giustizia ordinaria e, in generale, alle intromissioni provenienti dall'esterno, gli effetti degli atti, fatti e rapporti che si verificano nell'ambito sportivo, anche per quel che concerne i rapporti economici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva. Quando, infatti, si tratta di situazioni caratterizzate da rilevanza interna all'Ordinamento sportivo, la giustizia non può essere inquadrata nell'arbitrato, ma deve essere vista come rimedio interno al sistema.

Il che è frutto del definitivo riconoscimento legislativo, con il d. lgs. 242/1999, della natura di associazioni di diritto privato delle federazioni sportive, pur conservando le stesse “valenza pubblicistica”.

In questo quadro, le vertenze di natura economica tra tesserati ed affiliati alla Federazione che siano riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva, rientrano perfettamente nell'ambito del vincolo di cui si è detto, vincolo che dottrina e giurisprudenza prevalenti (Cass. 27.9.2006 n. 21006) qualificano in termini di clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata, come tale, sul consenso delle parti le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle Società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa e segnatamente dal dettato della L. n. 280/2003 che ha, anzitutto, stabilito all'art. 2, comma 2: *“Nelle materie di cui al comma 1 (l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive), le Società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, gli organi di giustizia dell'Ordinamento sportivo”*.

Il legislatore ha, poi, fatto salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie degli statuti e dalle norme regolamentari federali. Segnatamente, così recita la norma di cui all'art. 3, comma 1: *“Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'Ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”*.

È, quindi, l'art. 3 della Legge 280/2003 che, nel ripartire la giurisdizione tra gli organi di giustizia ordinaria e quelli di giustizia amministrativa, subordina tuttavia la possibilità di adire i giudici statali al previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva: esauriti inutilmente i gradi di tale giustizia, è sancito il diritto delle parti di adire il giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni ed atleti.

In tale contesto normativo, lo Statuto della FIGC all'art. 30 stabilisce l'obbligo di tutti i soggetti affiliati o tesserati, di accettare la piena efficacia di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito federale: infatti, i tesserati, le Società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'Ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale, *“in ragione della loro appartenenza all'Ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”*.

Muovendo da tali principi, è indubbio che nella fattispecie si controverta tra Società affiliate in ordine a diritti di natura patrimoniale direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva (interventi di manutenzione e ristrutturazione dello stadio utilizzato dalle consorelle per lo svolgimento dell'attività sportiva), ragione per la quale non può negarsi la sussistenza del vincolo di giustizia di cui si è detto e che non a caso ha portato il Consiglio Federale a respingere la richiesta di deroga per agire al di fuori dell'Ordinamento sportivo come avanzata dalla Atalanta Bergamasca.

Né sul punto può essere condivisibile l'assunto della Albinoleffe secondo cui nella specie non si tratterebbe di devoluzione della controversia alla giurisdizione statale, bensì di devoluzione ad un Collegio Arbitrale di natura privatistica alternativo al Giudice Ordinario e come tale ammissibile in quanto prevista da clausola compromissoria di contratto a favore di terzo opponibile allo stesso qualora abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione. La tesi della resistente Albinoleffe si pone, infatti, in evidente contrasto con i principi generali sopra richiamati circa la natura vincolante e non derogabile del c.d. vincolo di giustizia che, in quanto posto da norma generale (lo Statuto Federale), è di per sé prevalente ed assorbente, indipendentemente da previsioni negoziali nel caso affette da nullità. Del resto non v'è sottovalutata la portata dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva che demanda agli Statuti ed ai Regolamenti federali la possibilità di prevedere la devoluzione delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali, con ciò limitando la determinazione negoziale delle parti in ordine alla individuazione del soggetto giudicante.

Per di più v'è rilevato che la clausola compromissoria contemplata dagli artt. 14 e 15 del Contratto Concessorio Rinegoziato nonché dagli artt. 5 e 6 del Patto Speciale appare chiaramente riferita ad eventuali controversie tra gli Enti Pubblici concedenti l'utilizzo dello stadio e la concessionaria, e non già ai rapporti interni di natura economica tra le due Società co-concessionarie. Ciò lo si desume dalla stessa indicazione della formazione del collegio arbitrale, vale a dire tre arbitri di cui uno di nomina pubblica, uno da parte della concessionaria ed il terzo di comune accordo tra i due arbitri di parte, non contemplando in alcun modo la diversa ipotesi di eventuale contrasto di interessi tra le concessionarie dell'utilizzo della struttura. È una clausola, quella contenuta nei contratti per cui è causa, di tipo verticale in quanto diretta a definire contrapposti interessi pubblicistici e privati, e non già di tipo orizzontale volta a definire paritetici interessi privati delle due concessionarie.

La preliminare eccezione di difetto di competenza sollevata dalla Albinoleffe v'è quindi rigettata. Passando al merito della vertenza, si rileva che la pretesa, limitata al recupero della sola quota parte pari al 50% dei costi relativi agli Interventi Diversi, trova la sua fonte negoziale nel Contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d'Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Contratto Concessorio Rinegoziato”) nonché nel “Patto speciale correlato al contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d'Italia nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate” (c.d. “Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato”).

Tali contratti, stipulati dal Comune di Bergamo e Bergamo Infrastrutture spa (da un lato) e da Atalanta Bergamasca Calcio (dall'altro), hanno previsto espressamente, ai sensi dell'art. 1411 c.c., la possibilità che Albinoleffe potesse conseguire a sua volta l'utilizzo dello Stadio (qualora avesse ottenuto il ripescaggio ai fini della partecipazione al campionato della serie Lega Pro per la stagione agonistica 2015/2016), divenendo in tal caso parte del Contratto Concessorio Originario a fronte dell'accettazione di tutta la disciplina contrattuale di dettaglio e specificatamente dell'accollo, nella misura del 50%, degli oneri scaturenti dall'esecuzione di tutti gli interventi, sia pubblici che privati, realizzati nello stadio.

Verificatesi, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti, tutte le condizioni perché la Società Albinoleffe (così come pacificamente ammesso) possa essere considerata, dal punto di vista sostanziale, parte effettiva del Contratto Concessorio Originario con le modificazioni apportatevi dal Contratto Concessorio Rinegoziato ( e segnatamente ripescaggio e tempestive comunicazioni), si rileva dagli atti che la Società Albinoleffe ha confermato l'accettazione dell'impegno di assunzione dell'obbligo di pagamento del 50% non solo delle somme di cui all'importo per interventi di interesse pubblico, ma anche di qualunque altro impegno contrattuale.

Orbene, tra gli impegni contrattuali vi è l'accollo da parte di Albinoleffe (sempre nella misura del 50%) anche degli oneri relativi agli interventi c.d. “diversi”, rispetto a quelli di interesse pubblico per i quali la medesima Società ha, invero, prontamente provveduto alla restituzione del 50% nella misura di € 767.721,27 (IVA compresa), e sul punto la previsione contrattuale è specifica nell'indicare sia la natura degli interventi, sia i costi preventivati, vale a dire: miglioramenti della tribuna centrale, con la costituzione anche di c.d. Sky-box per € 787.500,00 oltre IVA; miglioramenti del parterre tribuna d'onore per € 1.325.500,00 oltre IVA; miglioramenti delle postazioni stampa per € 193.000,00; opere complementari per € 75.000,00 oltre IVA.

Ne consegue, quindi, che a prescindere dalla ulteriore documentazione irrualmente prodotta dalle parti con le note autorizzate, in ogni caso la Società Albinoleffe è tenuta a contribuire

anche per il 50% dei costi relativi all'esecuzione di tutti gli interventi sopra specificati, non potendosi dare ingresso a prove testimoniali potenzialmente attestanti accordi verbali modificativi degli impegni contrattuali per quel che concerne la costituzione dei c.d. "Sky-box". Invero sia l'art. 12 del Contratto Concessorio Rinegoziato, che l'art. 3 del Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato prevedono che ogni modifica al dettato contrattuale debba risultare da atto sottoscritto dalle parti, ragione per la quale, in mancanza di diversa previsione scritta, Albinoleffe deve farsi carico della quota parte di tutti gli interventi specificati e la cui realizzazione risulta comprovata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo.

Quanto all'ammontare del dovuto, premesso che non vi è contestazione sul fatto che le opere siano state tutte ultimate e che dalla documentazione a supporto del ricorso introduttivo risultano essere stati sostenuti da Atalanta Bergamasca Calcio oneri superiori a quelli preventivati che la Albinoleffe ha riconosciuto dovuti nei soli limiti di quanto previsto nei contratti (sul punto si vedano le comunicazioni della Albinoleffe del 21 gennaio 2016 e 12 agosto 2016, rispettivamente doc. 9 e 16 allegati al ricorso introduttivo), si ritiene che la Società Albinoleffe sia tenuta a corrispondere la quota pari al 50% del totale preventivato nei contratti, ferma l'impossibilità di accoglimento dell'eccezione relativa al costo dei c.d. Sky-box per le ragioni sopra indicata.

Si accoglie, pertanto, la domanda di condanna della UC Albinoleffe Srl al pagamento della complessiva somma di Euro 1.190.500,00, oltre IVA (pari al 50% della somma preventivata di € 2.381.000,00 oltre IVA), oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. 231/2002, dalla domanda al saldo. Spese liquidate in dispositivo.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa e, per l'effetto dichiara la Società UC Albinoleffe Srl tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di € 1.190.500,00 (Euro unmilione centonovantacinquecento/00) oltre IVA se dovuta, nonché interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo.

Liquida le spese del procedimento in favore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società resistente. Ordina restituirsi la tassa.

### **3) RECLAMO N° 34 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROVENZANO GIROLAMO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.**

Con ricorso del 28.6.16 l'atleta Girolamo Provenzano adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Due Torri al pagamento della somma di € 3.000,00 quale saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico del 26.9.14. convenuto per € 17.000,00 per la stagione 14/15.

La Società resistente non controdeduceva, né presenziava alla riunione della Commissione Accordi Economici del 8.8.16 fissata per la discussione del ricorso.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot 195 CAE 2015/2016 del 22.9.16 condannava la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Due Torri in data 22.9.16, è stata da questa impugnata con atto del 29.9.16.

La reclamante assumeva nel merito, quale unico motivo di impugnazione, di non sarebbe stata messa in condizione di poter controdedurre; la comunicazione del reclamo introduttivo, infatti, sarebbe pervenuta ad un indirizzo errato ovvero non in via Nazionale 98060 Piraino ME, sede legale della Società. Da ciò faceva conseguire la inammissibilità e nullità della decisione impugnata con conseguente necessità della sua riforma, insisteva pertanto per la riforma della sentenza impugnata.

Il Provenzano controdeduceva, contestando il gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Assumeva di aver correttamente notificato il gravame all'indirizzo indicato dalla Società appellante; ritenuta la temerarietà della lite chiedeva la condanna alle spese.

Alla udienza del 22-11-16 la vertenza veniva decisa.

L'appello è manifestamente infondato, e deve, conseguentemente, essere rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato in data 1.10.14.

Con un unico motivo di gravame la ASD Due Torri ha impugnato la delibera CAE prot 195 CAE 2015/2016 del 22.9.16, deducendo di non essere stata messa a conoscenza del reclamo, poiché inviato ad un indirizzo diverso rispetto a quello della Società.

Tuttavia, dagli atti risulta che la comunicazione del reclamo è stata correttamente inviata alla sede legale della Società, ovvero in via Nazionale 98060 Piraino (ME), stesso indirizzo invocato da ASD Due Torri.

Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.

Incidentalmente questo Tribunale osserva che il reclamo non contenga una pertinente contestazione della pretesa dell'atleta limitandosi ad una generica affermazione della sua infondatezza e della mancata prova a suo sostegno, laddove essa è rappresentata dal deposito dell'accordo economico; né nel reclamo si rinviene una critica di merito alla decisione impugnata che invece si sofferma sulla prova della pretesa dell'atleta e sulla conseguente fondatezza della domanda. La genericità del gravame lo renderebbe comunque inammissibile Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Due Torri e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, attesa la temerarietà della lite, condanna la Società ASD Due Torri a rifondere le spese, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) in favore del calciatore Provenzano Girolamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### **4) RECLAMO N° 35 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.**

Con ricorso del 28.9.15 l'atleta Marco Lima adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00,

quale saldo sul complessivo dovuto nell'accordo economico del 4.12.14, per complessivi € 3.750,00, convenuto per la stagione 2014/2015.

La ASD Due Torri non si costituiva ed all'udienza del 18.12.15, la Commissione Accordi Economici con decisione n. 42/CAE 2916 n.206/1 del 11.1.16, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, nonché l'inesistenza di qualsiasi deduzione della ASD Due Torri, riteneva come dovuta la somma di € 2.500,00, e per l'effetto condannava la ASD Due Torri al pagamento della relativa somma. Con atto del 15.1.16, ASD Due Torri impugnava la decisione assumendo la mancata comunicazione dell'atto introduttivo ad essa Società appellante, l'atleta infatti, aveva notificato il ricorso non presso la sede legale della Società, Via nazionale 98068 Piraino (ME) ma presso altra sede della Società e precisamente in via C. Natoli Scialli 98068 Piraino (ME).

Il Tribunale Federale Sezione Vertenze Economiche con decisione del 12.4.16, accertata la irregolarità della comunicazione introduttiva, rimetteva le parti innanzi alla Commissione Accordi Economici per il nuovo esame del merito ai sensi dell'art.37 comma 4 CGS.

La Commissione Accordi Economici intimava all'atleta Lima di notificare nuovamente l'atto introduttivo alla Società resistente presso la sede legale. Provvedeva l'atleta Lima e la vertenza veniva richiamata innanzi allo stesso Organo di I grado alla udienza del 22.9.16.

In questa sede, accertata la regolarità della notifica, ASD Due Torri non compariva e, con decisione prot 42bis/CAE 2015/2016 del 22.9.16 la Commissione Accordi Economici riteneva provata la domanda del calciatore Lima e per l'effetto condannava la Società ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00.

In data 22.09.2016 la decisione veniva comunicata via pec ad ASD Due Torri che la appellava con atto comunicato in data 29.09.2016.

Assumeva la ASD Due Torri che le somme sarebbero state già corrisposte, che il Lima non dava prova di non aver ricevuto le somme e che comunque la relativa pretesa sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 25, comma 3, CGS; insisteva, quindi, per la riforma della decisione impugnata e per la declaratoria di nulla dover al ricorrente.

Controdeduceva l'atleta Lima assumendo la ASD Due Torri non forniva alcun elemento probatorio che suffragasse l'avvenuto pagamento, con riferimento all'eccezione di prescrizione, che la controversia era iniziata nel 28.09.2015, data del deposito del primo reclamo e che era stata rimessa in I grado perché fosse rinnovata la notifica alla Società ora appellante.

All'udienza del 22.11.2016 la vertenza veniva decisa.

L'appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell'accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 2.1.15 sottoscritto il 4.12.14.

L'eccezione di prescrizione avanzata da ASD Due Torri ai sensi dell'art. 25, comma 3, CGS è infondata. La norma prevede che i diritti di natura economica si prescrivano al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. Nel caso di specie, il reclamo originale è stato inoltrato in data 28.09.2015 ed aveva ad oggetto un accordo economico siglato in data 3.01.2015, pertanto la domanda è stata proposta nei termini prescritti.

Del tutto priva di fondamento l'eccezione di ASD Due Torri per cui il giocatore non avrebbe provato la propria pretesa creditoria.

L'onere della prova, infatti, grava su ASD Due Torri la quale, nello specifico, non ha addotto alcun elemento probatorio né in relazione all'avvenuto pagamento del giocatore, né in relazione alle spettanze dello stesso.

Di contro, la documentazione versata in atti dal Lima offre ampio sostegno alla sua pretesa creditoria.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Due Torri e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Enrico Vitali, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

### **5) RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL CONTRO LA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 193 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE ICARDI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.**

Con atto 10 ottobre 2016, la SS Racing Club Roma Srl (già Lupa Castelli Romani Srl) ha adito questo Tribunale Federale impugnando il diniego di certificazione del premio di addestramento e formazione tecnica della Commissione Premi, in riferimento alla richiesta presentata da essa reclamante il 29 luglio 2016 in seguito alla sottoscrizione, in data 22 luglio 2016, da parte del calciatore Simone Icardi di contratto come professionista con il Catanzaro Calcio 2011 Srl.

La Commissione Premi con decisione del 27 settembre 2016, comunicata il 5 ottobre 2016, ha attestato che il premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall'art.99 delle NOIF, non è dovuto in quanto la Società richiedente, titolare del precedente tesseramento, non era associata alla LND come previsto dal primo comma del suddetto articolo, ma alla Lega Pro ed inoltre, il calciatore era tesserato come giovane di serie.

Lamenta la reclamante SS Racing Club Roma Srl che la Commissione Premi avrebbe errato nel valutare la richiesta in quanto: a) essa reclamante al termine della stagione sportiva 2015/2016 è retrocessa passando dalla serie PRO a quella LND e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Premi sarebbe associata alla LND; b) il calciatore Icardi Simone non sarebbe stato giovane di serie ma , in seguito alla facoltà prevista dalle norme federali di riconfermare i calciatori nati nel 1996, lo stesso avrebbe assunto lo status di non professionista.

Ha concluso, pertanto, per la riforma della decisione della Commissione Premi e il riconoscimento in proprio favore del premio di addestramento e formazione tecnica nella misura di Euro 26.000,00, come da tabella B dell'art. 99 delle NOIF.

Il Catanzaro Calcio 2011 Srl, ritualmente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni non partecipando al presente giudizio.

Alla riunione del 22 novembre 2016, sentita la Società SS Racing Club Roma Srl, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.

Rileva, infatti, questo Tribunale che l'art. 99 delle NOIF, al comma primo, prevede che i requisiti dell'appartenenza della Società che richiede il premio alla LND e dello status di non professionista deve essere valutati con riferimento al precedente ed effettivo tesseramento del calciatore e non al momento della proposizione della domanda.

Nella fattispecie, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Simone Icardi era tesserato come giovane di serie e la Società reclamante era associata alla Lega Pro.

Il successivo status di non professionista del calciatore Icardi dal 1 luglio 2016 al 22 luglio 2016, data della sottoscrizione del contratto da professionista con il Catanzaro Calcio 2011 Srl appartiene alla medesima stagione sportiva e si pone solo come evento incidentale nella storia del tesseramento del calciatore.

Medesima considerazione vale per l'altro requisito soggettivo previsto per la Società che richiede il premio.

Si deve quindi ritenere che la SS Racing Club Roma Srl, infatti, al momento del "precedente tesseramento" apparteneva alla Lega Pro e solo nella successiva stagione sportiva, per effetto della retrocessione, rientrava nella LND.

A ciò si aggiunga, con altrettanta rilevanza, che per effetto del ripescaggio con provvedimento federale del 4 agosto 2016 la SS Racing Club Roma Srl è tornata a far parte della Lega Pro e pertanto, anche in questo caso, la stessa è appartenuta con valore solo incidentale alla LND limitatamente al periodo dal 1 luglio 2016 al 3 agosto 2016.

Pertanto, lo status di non professionista del calciatore Icardi e l'appartenenza della reclamante alla LND, per collocazione temporale e per brevità del lasso di tempo, non possono in alcun modo determinare l'insorgenza del diritto al premio richiesto.

È di tutta evidenza che difettano, non soli gli specifici presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, ma difetta la stessa ratio per il riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SS Racing Club Roma Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 101 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BESOZZI ALESSANDRO MARI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.**

Con ricorso in data 20.06.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl adiva dinanzi la Commissione Premi la Società US Aldini SSD A rl al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Alessandro Besozzi, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2014/15.

Resisteva la US Aldini SSD A rl depositando le controdeduzioni con le quali eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale relativa al pagamento del premio di preparazione in questione, e che - in ogni caso - lo stesso non sarebbe dovuto in forza della rinuncia al relativo percepimento formalizzata dalla Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in un accordo che veniva prodotto in atti.

La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, respingeva la domanda rilevando "che la Società resistente non svolge attività di calcio a cinque".

Con reclamo in data 12.10.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. Sosteneva infatti la reclamante di svolgere anche attività di settore giovanile di calcio a 11.

La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl pertanto concludeva per l'annullamento della delibera impugnata, con condanna della US Aldini SSD A rl al pagamento del premio di preparazione per l'importo di € 651,60, ovvero, in subordine, il rinvio alla Commissione Premi. La US Aldini SSD a rl non depositava controdeduzione e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 22.11.2016.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Infatti, occorre rilevare come la Commissione Premi abbia correttamente rigettato la domanda della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in quanto la stessa, come emerge inequivocabilmente dagli archivi federali, è Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 e, come tale, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è la US Aldini SSD a rl, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.

Sul punto, non può non rilevarsi come peraltro la Società reclamante non abbia fornito alcun tipo di prova della presunta attività svolta nel settore del calcio a 11.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 117 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECALA NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.**

Con ricorso in data 20.06.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl adiva dinanzi la Commissione Premi la Società US Aldini SSD A rl al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Nicola Cecala, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2014/15.

Resisteva la US Aldini SSD A rl depositando le controdeduzioni con le quali eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale relativa al pagamento del premio di preparazione in questione, e che - in ogni caso - lo stesso non sarebbe dovuto in forza della rinuncia al relativo percepimento formalizzata dalla Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in un accordo che veniva prodotto in atti.

La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, respingeva la domanda rilevando "che la Società resistente non svolge attività di calcio a cinque".

Con reclamo in data 12.10.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione

Premi, chiedendone l'integrale riforma. Sosteneva infatti la reclamante di svolgere anche attività di settore giovanile di calcio a 11.

La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl pertanto concludeva per l'annullamento della delibera impugnata, con condanna della US Aldini SSD A rl al pagamento del premio di preparazione per l'importo di €651,60, ovvero, in subordine, il rinvio alla Commissione Premi. La US Aldini SSD A rl non depositava controdeduzione e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 22.11.2016.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Infatti, occorre rilevare come la Commissione Premi abbia correttamente rigettato la domanda della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in quanto la stessa, come emerge inequivocabilmente dagli archivi federali, è Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 e, come tale, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è la US Aldini SSD A rl, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.

Sul punto, non può non rilevarsi come peraltro la Società reclamante non abbia fornito alcun tipo di prova della presunta attività svolta nel settore del calcio a 11.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 187 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMEO PAOLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.**

Con ricorso in data 20.06.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl adiva dinanzi la Commissione Premi la Società US Aldini SSD a rl al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Francesco Paolo Romeo, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2014/15.

Resisteva la US Aldini SSD a rl depositando le controdeduzioni con le quali eccepiva di non aver mai ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale relativa al pagamento del premio di preparazione in questione, e che - in ogni caso - lo stesso non sarebbe dovuto in forza della rinuncia al relativo percepimento formalizzata dalla Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in un accordo che veniva prodotto in atti.

La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, respingeva la domanda rilevando "che la Società resistente non svolge attività di calcio a cinque".

Con reclamo in data 12.10.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. Sosteneva infatti la reclamante di svolgere anche attività di settore giovanile di calcio a 11.

La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl pertanto concludeva per l'annullamento della delibera impugnata, con condanna della US Aldini SSD A rl al pagamento del premio di preparazione per l'importo di €651,60, ovvero, in subordine, il rinvio alla Commissione Premi.

La US Aldini SSD a rl non depositava controdeduzione e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 22.11.2016.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Infatti, occorre rilevare come la Commissione Premi abbia correttamente rigettato la domanda della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in quanto la stessa, come emerge inequivocabilmente dagli archivi federali, è Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 e, come tale, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è la US Aldini SSD A rl, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.

Sul punto, non può non rilevarsi come peraltro la Società reclamante non abbia fornito alcun tipo di prova della presunta attività svolta nel settore del calcio a 11.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N° 41 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COLNAGHI CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.**

Con ricorso in data 24.06.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl adiva dinanzi la Commissione Premi la Società Novara Calcio Spa al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Christian Colnaghi, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2012/13 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2014/15.

Resisteva il Novara Calcio Spa depositando le controdeduzioni con le quali eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, sul presupposto della lacunosità del ricorso avversario; e, nel merito, indicava quale somma massima astrattamente dovuta alla controparte l'importo di € 4.887,00, sostenendo a riguardo che la Accademia Internazionale Calcio SSD sarebbe stata la penultima titolare del vincolo annuale, in quanto nella successiva stagione 2013/14 il calciatore era stato tesserato dallo stesso Novara Calcio Spa.

La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, respingeva la domanda rilevando "che la Società resistente non svolge attività di calcio a cinque".

Con reclamo in data 12.10.2016, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. La reclamante sosteneva infatti di avere un settore giovanile che svolge attività di calcio a 11 e contestava altresì la ricostruzione fornita dalla controparte nelle controdeduzioni di primo grado, secondo cui la stessa sarebbe stata la penultima Società a tesserare il calciatore con vincolo annuale. Sul punto, la Accademia Internazionale Calcio SSD a rl deduceva che il tesseramento del Calnaghi intercorso in favore del Novara Calcio Spa per la stagione sportiva 2014/15 non deve essere conteggiato ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio, ed indicava a tal fine un indirizzo giurisprudenziale di codesto Tribunale.

La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl pertanto concludeva per l'annullamento della delibera impugnata, con condanna del Novara Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione per l'importo di € 7.059,00, ovvero, in subordine, per quello di € 4.887,00, salvo, in ulteriore subordine, il rinvio alla Commissione Premi.

Il Novara Calcio Spa depositava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza della decisione della Commissione Premi, fondata sulla modifica introdotta con i CCUU 31/A del 19 luglio 2013 e 47/A del 5 agosto 2013 con la quale il Consiglio Federale aveva deciso di creare una netta separazione tra calcio a 11 e calcio a 5 in tema di premi di preparazione, ed - in subordine - insisteva nell'indicare quale importo astrattamente dovuto a titolo di premio di preparazione per il Colnaghi la somma di € 4.887,00, che dichiarava di aver già corrisposto in due rate in data 06.05.2015 e 21.06.2016. In tale contesto, il Novara Calcio Spa chiedeva il rigetto del ricorso avversario, e la condanna della controparte alla restituzione delle somme già incassate.

La Accademia Internazionale Calcio SSD a rl trasmetteva via pec in data 21.10.2016 l'atto denominato "Controdeduzioni alla memoria difensiva della Società Novara Calcio", con il quale chiedeva lo stralcio delle controdeduzioni avversarie, trasmesse ad un indirizzo pec che, a parere della reclamante, non avrebbe rilevanza ai fini federali. Nel merito, la stessa Società ribadiva quanto dedotto nel suo atto introduttivo, eccependo l'inapplicabilità della riforma richiamata dalla controparte in quanto intervenuta successivamente al tesseramento del calciatore.

Con pec del 09.11.2016 il Novara Calcio Spa trasmetteva una "memoria difensiva" con la quale eccepiva l'inammissibilità delle controdeduzioni avversarie, in quanto atto non previsto dalla disciplina prevista dall'art. 30 commi 33 e 34 CGS e regolante il giudizio dinanzi a codesto Tribunale, e sosteneva la correttezza della notifica delle proprie controdeduzioni e la conseguente ammissibilità dell'atto.

La vertenza è stata trattata e decisa nel corso della riunione del 22.11.2016.

Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Preliminarmente occorre rilevare come gli ultimi due atti depositati dalle parti, ed in particolare le "Controdeduzioni alla memoria difensiva della Società Novara Calcio" trasmesse dalla difesa della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in data 21.10.2016 e la "Memoria difensiva" trasmessa dal Novara Calcio Spa in data 09.11.2016 sono inammissibili in quanto non previsti dalla normativa regolante codesto procedimento (cfr. art. 30 commi 33 e 34 CGS) e, conseguentemente, se ne dispone lo stralcio.

Andando ad esaminare le difese svolte nel merito dalle parti nei loro atti introduttivi, occorre rilevare come la Commissione Premi abbia correttamente rigettato la domanda della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl in quanto la stessa, come emerge inequivocabilmente dagli archivi federali, è Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 e, come tale, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è il Novara Calcio Spa.

Sul punto, non può non rilevarsi come peraltro la Società reclamante non abbia fornito alcun tipo di prova della presunta attività svolta nel settore del calcio a 11.

Pertanto, deve ritenersi operante la modifica dell'art. 96 NOIF introdotta con CU 31/A del 19 luglio 2013, che si applica al caso di specie benché la stessa sia stata introdotta successivamente al tesseramento del Colnaghi in favore della Accademia Internazionale Calcio SSD a rl. Infatti, ai fini della sua operatività, deve aversi riguardo al momento in cui

matura il diritto al percepimento del premio di preparazione, che coincide con la data del tesseramento del calciatore con vincolo pluriennale.

Tanto premesso, non può comunque accogliersi la domanda svolta dal Novara Calcio Spa di restituzione delle somme versate, in quanto inammissibile poiché proposta tardivamente solo in questa sede di gravame.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Accademia Internazionale Calcio SSD Srl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Carmine La Torre, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

#### **10) RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POTENZA CALCIO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PATANIA ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.**

Con reclamo trasmesso in data 07.05.2016 il Sig. Alberto Patania ha adito la Commissione Accordi Economici c/o la LND rivendicando nei confronti della SSD arl Potenza Calcio la somma di € 2.600,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta Società in virtù dell'accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in data 12.08.2014.

Con delibera pubblicata con C.U. n. 115 del 22.09.2016 la Commissione Accordi Economici c/o la LND, dopo aver constatato che la documentazione prodotta in atti offriva decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, sia l'ammontare della somma pretesa, ha accolto la domanda del Sig. Alberto Patania e quindi ha condannato SSD arl Potenza Calcio al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.600,00.

Con atto del 28.09.2016 la SSD arl Potenza Calcio ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. eccependo l'invalidità e l'inefficacia del predetto accordo stipulato in data 12.08.2014 in quanto non depositato nei termini previsti dall'art. 94 ter delle NOIF

A sostegno dei propri assunti la reclamante evidenziava come detto accordo fosse stato depositato in data 05.09.2014 dalla Società medesima, in persona del Presidente, e non dal calciatore come previsto dall'art. 94 ter delle NOIF ai sensi del quale "gli accordi economici devono essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla sottoscrizione presso il Comitato e le Direzioni di Competenza, a cura delle Società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la Società non vi provveda il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo".

La vertenza è stata trattata nella riunione del 22.11.2016.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Ed, infatti, i termini di cui all'art. 94 ter delle NOIF perseguono l'esclusivo obiettivo di assicurare la tutela degli interessi dello sportivo.

Conseguentemente, atteso che la Società ha provveduto al deposito dell'accordo economico nel termine ultimo fissato a tutela del calciatore, non può ravvisarsi alcuna violazione di quegli interessi che la norma mira a presidiare.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Potenza Calcio SSD arl e, per l'effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N° 54 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.**

Con reclamo spedito in data 26.10.2016, la Delfino Pescara 1936 Spa (di seguito, "Delfino Pescara"), ha impugnato la delibera del 27.07.2016 (comunicata il 28.9.2016, richiesta n. 197 – C.U. n. 2/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in € 36.000,00 il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF dovuto dalla stessa reclamante alla AC Mezzocorona Srl in relazione al tesseramento del calciatore Riccardo Fiamozzi per le stagioni sportive 2005-2006, 2006-2007.

La reclamante Società deduce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nell'odierna vertenza; secondo la Delfino Pescara infatti nella stagione sportiva 2015-2016, al momento dell'esordio in serie A il calciatore Fiamozzi militava nel Genoa CFC Spa a seguito di un trasferimento a titolo temporaneo; in virtù di preciso accordo tra la Delfino Pescara ed il Genoa però, quest'ultima aveva l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva proprio in occasione dell'esordio in serie A del calciatore Fiamozzi con la prima squadra del Genoa. In virtù di tale accordo dunque al momento della prima presenza in serie A del calciatore - avvenuta durante l'incontro Genoa-Milan del 14.2.2016 - il Fiamozzi doveva pertanto ritenersi calciatore del Genoa e non più della Delfino Pescara, in quanto si era avverato l'evento dell'esordio in serie A con l'obbligo per il Genoa del riscatto definitivo del medesimo calciatore.

Nel merito la Delfino Pescara eccepiva comunque una falsa attestazione della Mezzocorona innanzi alla Commissione Premi; in sede di richiesta di certificazione del premio alla carriera in esame la Mezzocorona dichiarava infatti di non aver "ricevuto alcun compenso, da Società professionistica, a titolo di premio di preparazione, premio di addestramento e formazione tecnica, nonché di prezzo del trasferimento". In verità la Mezzocorona risulterebbe destinataria di un compenso di 36.000,00 Euro da parte della AC Milan proprio per il trasferimento del calciatore Fiamozzi (come da fattura allegata al reclamo).

Secondo la reclamante dal premio alla carriera come certificato si sarebbe dovuto pertanto detrarre l'importo totale corrisposto dal AC Milan nel 2007 (36.000 Euro IVA inclusa) con la conseguenza che nulla sarebbe oggi dovuto dalla Delfino Pescara alla Mezzocorona ai sensi dell'art. 99 bis NOIF.

La Mezzocorona non inviava controdeduzioni.

il reclamo è stato discusso e deciso alla presenza delle parti alla riunione del 22 novembre 2016 come da verbale.

L'eccezione preliminare della reclamante non può accogliersi.

È infatti pacifico che al momento dell'esordio in serie A del 14.2.2016 il calciatore Fiamozzi risultava tesserato per la Delfino Pescara, militando per il Genoa CFC solo in virtù di una cessione temporanea; ai fini del riconoscimento del premio e della sua maturazione è il tesseramento definitivo che deve prendersi in considerazione e non già altri accordi – anche economici – in virtù dei quali tale trasferimento avrebbe poi dovuto essere modificato. Nella presente vertenze sussiste dunque la legittimazione passiva della reclamante in quanto titolare del cartellino del calciatore al momento della maturazione del premio.

Il secondo motivo di reclamo risulta fondato e deve condividersi; risulta in atti come in relazione al trasferimento del calciatore Fiamozzi dalla Mezzocorona al AC Milan, avvenuto nella stagione 2007-2008, la Società professionistica abbia corrisposto all'odierna resistente la somma di € 30.000,00 (oltre IVA).

Ai sensi dell'art. 99 bis NOIF dal premio alla carriera deve dunque detrarsi quanto pagato dall'AC Milan per il trasferimento del calciatore.

Sul punto v'è da precisare che la produzione documentale della Delfino Pescara in questa sede, tra cui la fattura della Mezzocorona del 18.9.2007, è del tutto ammissibile; in primo luogo il CGS ai fini della corretta proposizione del reclamo non prevede l'obbligo di notificare alla Società controparte anche i documenti allegati all'atto introduttivo, che ben possono essere recuperati dalla resistente presso la segreteria del Tribunale adito; inoltre nel caso di specie il suddetto documento prodotto dalla Delfino Pescara risulta un atto della stessa Mezzocorona, cioè una propria fattura, documento che dunque la Mezzocorona dovrebbe ben conoscere e che in ogni caso – pur dopo averlo esaminato in udienza – non ha sconfessato.

Il reclamo deve pertanto accogliersi dovendosi però detrarre dal premio certificato di € 36.000,00 l'importo di € 30.000,00 (al netto dell'IVA) pagato dal AC Milan per il trasferimento del Fiamozzi; residua pertanto da corrispondersi alla resistente Mezzocorona la differenza di € 6.000,00.

Per le motivazioni che precedono risulta infine dovuto l'invio degli atti alla Procura per gli accertamenti del caso; in atti v'è invero prova di una falsa attestazione della Mezzocorona la quale ha dichiarato alla Commissione Premi di non aver "ricevuto alcun compenso, da Società professionistica, a titolo di premio di preparazione, premio di addestramento e formazione tecnica, nonché di prezzo del trasferimento", tacendo dunque il compenso ricevuto dal AC Milan per il trasferimento di Fiamozzi e così inducendo la Commissione in errore circa l'importo del premio dovuto.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara 1936 Spa; annulla la certificazione e in riforma della medesima dichiara tenuta la reclamante a corrispondere alla resistente AC Mezzocorona Srl l'importo di € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre IVA se dovuta.

Visto l'art. 30, comma 36 CGS dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

#### IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**,

con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**12) RECLAMO N° 200 DEL SIG. MONTENEGRO ANDREA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE, PUBBLICATA NEL C.U. 328 DEL 16 MAGGIO 2016.**

Con ricorso del 1.3.2016 l'atleta tesserato Andrea Montenegro adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la Società ADC ARS ET Labor Grottaglie al pagamento in suo favore della somma di € 6.700,00 sulla maggior somma pattuita (con accordo del 18.9.2014) di € 8.100,00 per la stagione sportiva 2014/2015, precisando di avere percepito rate per € 1.400,00.

La Società resistente controdeduceva producendo documentazione attestante pagamenti per un totale di € 7.200,00, documentazione in ordine alla quale nulla replicava il calciatore.

La Commissione Accordi Economici, con delibera prot. 152 CAE 2015/2016 del 16 maggio 2016 respingeva il reclamo presentato dal calciatore.

Con atto del 25.5.2016 il tesserato ha impugnato la decisione deducendo, preliminarmente, di non avere ricevuto le controdeduzioni che la Società avrebbe inviato alla Commissione Accordi Economici e sulla cui scorta risulta fondata la decisione della medesima Commissione. Nel merito il calciatore assume di non avere mai ricevuto gli importi indicati dalla Società, concludendo, quindi, per il riconoscimento del credito.

La Società appellata ha controdedotto asserendo che non sussiste nella specie il vizio di notifica delle controdeduzioni di primo grado in quanto nonostante la raccomandata di invio del 19.3.2016 sia ritornata alla Società mittente per irreperibilità del destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata per essere stato l'invio inoltrato all'indirizzo fornito dal calciatore. Nel merito la Società ribadisce di avere effettuato pagamenti per complessivi € 7.200,00 e che quindi nulla è dovuto al calciatore.

A tali argomentazione il calciatore ha replicato con memoria del 1 luglio 2016.

La vertenza è stata quindi trattata nella riunione del 7 luglio 2016 alla presenza del reclamante il quale ha reso a verbale dichiarazioni con le quali ha precisato che alcune delle quietanze prodotte dalla Società sono state contraffatte nella indicazione dell'importo, palesemente maggiorato rispetto all'effettivo corrisposto.

A fronte di tali dichiarazioni, il Tribunale Federale con ordinanza in pari data, ritenendo necessario accertare le esatte modalità di corresponsione ed il relativo ammontare degli acconti che la Società assume di avere corrisposto, ha disposto la rimessione degli atti alla Procura Federale in sede per l'espletamento nei necessari accertamenti, con contestuale sospensione del procedimento all'esito dell'indagine.

Acquisita la Relazione della Procura Federale, la vertenza viene nuovamente trattata nella riunione del 22 novembre 2016.

L'indagine espletata dalla Procura Federale ha consentito di appurare che quanto dichiarato dal calciatore circa la contraffazione delle quietanze è veritiero. Invero, il Presidente della ADC ARS ET Labor Grottaglie, Sig. Leonzio D'Amicis, in sede di interrogatorio ha ammesso che il calciatore non è stato pagato integralmente, avendo ricevuto un solo acconto, e che le quietanze prodotte dalla Società innanzi alla Commissione Accordi Economici sono state contraffatte dal Vice Presidente del sodalizio (che se pur ritualmente convocato dalla Procura

Federale ha inteso non rendere dichiarazioni), confessando che la contraffazione costituiva l'unica possibilità di difesa non disponendo il sodalizio di risorse economiche.

Stante la gravità e l'evidenza dei fatti (in palese contrasto con l'obbligo di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza di cui all'art.1 dello Statuto Federale) non resta, in questa sede, che accogliere il gravame proposto dal calciatore Montenegro Andrea risultando dagli atti la legittimità della pretesa avanzata. Si dispone, quindi, in riforma della decisione della Commissione Accordi Economici, la condanna della ADC ARS ET Labor Grottaglie al pagamento in favore del reclamante della somma di Euro 6.700,00. Peraltro, a fronte del deprecabile contegno processuale della Società resistente che con dolo e mala fede ha continuato a prospettare tesi difensive fondate su illeciti, di poi ammessi solo a seguito dell'indagine espletata dalla Procura Federale, con ciò tentando in tutti i modi di fuorviare la valutazione dell'Organo giudicante, si rileva che nella specie sussistono gli estremi della lite temeraria di cui all'art. 16, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ragione per la quale si dispone la condanna della Società resistente al pagamento dell'ulteriore somma di €500,00 in favore del calciatore.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo del calciatore Montenegro Andrea e, per l'effetto in riforma dell'impugnata decisione della Commissione accordi Economici – L.N.D., dichiara la Società ADC Ars Et Labor Grottaglie tenuta a corrispondere ad esso reclamante l'importo di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00), oltre € 500,00 (Euro cinquecento/00) per lite temeraria ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS.

Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma il 19 dicembre 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio